



COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 53 DEL 08-08-2016

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - APPLICAZIONE
D.P.R. 753/80 - NORME IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E
REGOLARITA' DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO**

IL SINDACO

Vista la nota n. 0031196 del 03.08.2016 della Prefettura U.T.G. di Lucca , assunta in data 03.08.16 al n. 14890 d'arrivo avente per *oggetto* "caduta alberi sulla sede ferroviaria-incendi zona boschiva applicazione DPR 735/80 del 11.07.1950 , norme in materia di polizia sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario" ;

Preso atto che la suddetta prefettura rappresentava come la Società Rete Ferroviaria Italiana facesse osservare come i recenti eventi meteorologici particolarmente avversi e caratterizzati da forti venti, abbiano causato gravi danni anche all'infrastruttura ferroviaria particolarmente colpita dalla caduta di alberi di alto fusto mal tenuti , tanto da provocare l'interruzione della circolazione dei treni ;

Rilevato che a tale riguardo la stessa RFI richiamava il DPR 735/80 e in particolare l'art. 52 c. 4° , che definiva la distanza minima di sicurezza a cui le piante ad alto fusto possono essere tenute in prossimità di linee ferroviarie senza rappresentare un pericolo per l'esercizio ferroviario ;

Preso atto in particolare che il richiamato art. 52 c. 4° stabilisce che gli alberi appartenenti a specie per le quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a quattro metri devono stare ad una distanza dalla più vicina rotaia non inferiore all'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due ;

Evidenziato altresì che la norma appena citata assume carattere d'estrema importanza per la gestione della rete ferroviaria , assolutamente prescrittiva ed imperativa a presidio della sicurezza dell'intero sistema , norma tendente ad impedire proprio che le piante poste a distanza irregolare inclinandosi impattino la linea elettrica o ingombrino la sede del binario con evidenti ripercussioni sul servizio pubblico di trasporto su rotaia ;

Ricordato che il proprietario o il conduttore di detti terreni che , in aperta violazione delle norme di sicurezza di cui alla Legge in questione , mantenga piante ad alto fusto ad una

distanza dal binario inferiore a quella stabilita , si espone consapevolmente alla grave specifica responsabilità penale connessa alla violazione di norme a tutela della sicurezza e regolarità del servizio ferroviario ;

Considerati i rischi potenziali di :

-possibile caduta di alberi, specie di alto fusto che , non rientrando nei limiti delle distanza di cui al DPR 753/80 possano invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria , per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa ;

-pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS , tanto da provocare oltre ad interferenze con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi dalla sede ferroviaria verso aree più vaste ;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria ivi compresi i proprietari dei fondi agricoli , relativamente alle disposizioni normative sopra citate , ai fini dell'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza degli alberi e delle aree boschive della più vicina rotaia della sede ferroviaria , previste dagli Artt. 52 E 55 del dpr 753/80 ;

Attesa l'urgenza di provvedere al fine di prevenire ed eliminare di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza ;

Visto l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 71 c. 1° del D.P.R. 753/80 secondo il quale "La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme , con esclusione di quelle al successivo titolo VIII e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali , sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del corpo delle guardie di pubblica sicurezza , nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 c.p.p.;

Visti gli artt. 48-52-55-56 del DPR 753/80 ;

Vista la legge 689/81 e successive modificazioni ;

O R D I N A

Stante le premesse:

- **A tutti i proprietari dei terreni adiacenti e confinanti con la sede ferroviaria** ricadente nel territorio del Comune di Porcari , ciascuno per la particella catastale di propria competenza , di provvedere a verificare e a tagliare alberi , rami , arbusti o siepi che possano interferire con le infrastrutture ferroviarie, eliminando i fattori di pericolo per caduta di alberi e/o per incendi e loro propagazioni , come descritto dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80 , entro **30 (trenta) giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale ;
- **A tutti i proprietari dei terreni adiacenti e confinanti con la sede ferroviaria** ricadente nel territorio del Comune di Porcari , ciascuno per la particella catastale di propria competenza , di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato negli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 , dalla sede ferroviaria ;
- **Ai proprietari dei fondi agricoli situati in Comune di Porcari e confinanti con la sede ferroviaria IL DIVIETO** di dar fuoco alle stoppie e/o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie , nonché realizzare depositi di materiali combustibili (cumuli di legname , paglia , fieno ecc.) a meno di 20 metri dalla sede ferroviaria , nel rispetto di quanto stabilito dai citati artt. 48 e 56 del DPR 753/80

INFORMA

- Che è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente atto (L. n. 1034/71) oppure , in via alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione (D.P.R. 1199/714) ;

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/80 e s.m.i. , fati salvi e non pregiudicati i previsti adempimenti ai sensi dell'art. 650 C.P. ;

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio e sul sito Internet comunale per l'intero periodo di validità , nonché dare opportuna e adeguata informazione alla cittadinanza attraverso organi di stampa locali ;
- La trasmissione della presente Ordinanza all'U.T.G.-Prefettura di Lucca e a R.F.I. Gruppo Ferrovie dello Stato , associazioni di categoria degli agricoltori e coltivatori diretti .///

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet comunale.

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento in via principale la specialità Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato nonché tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine in possesso della qualifica di agente e/o Ufficiale di Polizia giudiziaria

Dal Municipio di Porcari, li 08.08.2016

